

Alert n. 42:
Accordo ABI per anticipo Cig

Alert n. 43:
Circolare CGCCP

Alert n. 44:
Attestazioni camerali su
cause di forza maggiore

Alert n. 45:
Circolare Ministero dell'Ambiente

Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI nn. 42-43-44-45

1 Aprile 2020

Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

ALERT n. 42: L'Accordo ABI con il Ministero del Lavoro e i sindacati per anticipo Cig.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto una [Convenzione nazionale](#) con l'Associazione Bancaria Italiana ("ABI") che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di ricevere dalle banche un'anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di Cassa Integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge "Cura Italia" rispetto al momento di pagamento dell'INPS.

La Convenzione è stata condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UIL e UGL unitamente ai sindacati del settore bancario – Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin – nonché dalla Associazione Generale Cooperative Italiane ("AGCI"), Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani.

ABI ha concordato modalità semplificate per determinare l'importo dell'anticipazione (pari a 1.400 €), tenuto conto della durata massima dell'integrazione salariale – fissata in 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge "Cura-Italia", in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.

La Convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in "remoto", così da limitare l'accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24.03.2020.

ABI invita le Banche, come si evince dalla propria *press release*¹, nell'applicare la Convenzione, ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell'anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell'iniziativa.

Da ultimo, per le richieste di anticipazione del trattamento di integrazione salariale ordinario ex COVID-19 si allegano i seguenti [modelli A1, A2, A3, A4](#) che fanno parte della citata Convenzione.

¹ Vds. la *press release* di ABI consultabile al seguente [link](https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIPartisocialianticipoCig.aspx):
<https://www.abi.it/Pagine/news/AccordoABIPartisocialianticipoCig.aspx>

ALERT n. 43: La Circolare del CGCCP per prorogare la formazione in scadenza del “personale di terra” operante nel trasporto marittimo delle merci pericolose in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il VI° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emesso, in data 31.03.2020, la [Circolare “Sicurezza della Navigazione – Serie Merci Pericolose – n. 37/2020”](#) allo scopo di prorogare la formazione in scadenza del “personale di terra” operante nel trasporto marittimo delle merci pericolose.

La Circolare, viste le notevoli difficoltà, dovute alla perdurante emergenza COVID-19 incontrate dal “personale di terra” operante nel trasporto marittimo delle merci pericolose a frequentare i previsti corsi di aggiornamento quadriennali, dispone che la formazione quadriennale in scadenza (fino) al 30.06.2020 sia, in via del tutto eccezionale, automaticamente prorogata fino al 30.09.2020.

Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione si prega di prendere visione della Circolare allegata.

ALERT n. 44: Attestazioni camerale su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con [Circolare n. 88612/2020](#), prendendo atto dell'esigenza manifestata da parte di diverse imprese di dover documentare, mediante apposita attestazione camerale, le condizioni di forza maggiore derivanti dall'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, ha precisato che Camere di Commercio debbano rilasciare, su apposita richiesta dell'impresa interessata, un'attestazione in lingua inglese di sussistenza delle predette cause di forza maggiore.

Ciò in favore di società italiane che operano in mercati internazionali o che abbiano in essere contratti con controparti estere e che si trovino nell'impossibilità di adempiere ai contratti stessi, al fine di impedire l'applicazione di eventuali penali o richieste di danni.

Con le predette dichiarazioni, quindi, le Camere di Commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di Governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto adempiere secondo le tempistiche previste nei relativi rapporti giuridici in essere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Le imprese potranno quindi richiedere tale dichiarazione alla Camera di Commercio competente per territorio, *on-line* o allo sportello².

² Per completezza, si segnalano le modalità di presentazione della relativa richiesta adottate dalla CCIAA di Milano e consultabili al seguente [link](https://www.milomb.camcom.it/attestazioni-camerale-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19):
<https://www.milomb.camcom.it/attestazioni-camerale-su-dichiarazioni-delle-imprese-di-sussistenza-cause-di-forza-maggiore-per-emergenza-covid-19>

ALERT n. 45: Proroga delle certificazioni relative alle convenzioni Marpol, Ballast Water Management, Antifouling System a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Direzione Generale per il Mare e le Coste del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, considerata la straordinaria situazione emergenziale venutasi a creare con la pandemia COVID-19 in corso, le rilevanti difficoltà operative nell'effettuare le visite a bordo delle navi per il rinnovo delle certificazioni, nonché quanto previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. "Decreto Cura Italia"), il quale all'art. 103 ha previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020³, ha emanato una Circolare (in allegato) volta a precisare che, con riferimento alle certificazioni relative alle convenzioni Marpol, Ballast Water Management, Antifouling System, in scadenza tra il 31.01.2020 e il 15.04.2020, valga quanto segue:

- a) per i **certificati MARPOL IOPP, NSL IPPC, ISPP, IAPP** e per il **certificato di compliance** previsto per la **Convenzione Ballast Water l'estensione della validità per un periodo di 3 mesi;**
- b) **per le navi in navigazione nazionale o per navi non soggette all'Annesso I della MARPOL e munite rispettivamente di Certificato di Conformità o Dichiarazione di Conformità** in applicazione del Decreto 28 Agosto 1987, **la validità è estesa al 15.06.2020**, in conformità con il Decreto Cura Italia, senza necessità di visita e di accesso e di visita a bordo.

Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione si prega di prendere visione dell'[allegato](#), particolarmente per quanto concerne regole di riferimento della Convenzione Ballast Water che prevedono l'estensione di 3 mesi.

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito www.assarmatori.eu

³ Vds. art. 103 del Decreto Cura Italia, rubricato "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza", secondo cui: "1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. **2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.** 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020".

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu